

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott. Catello Coppola

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa da [REDACTED]

Rappr. e Difes. Avv. [REDACTED] come dagli atti

presso il quale elett.te dom. in

ATTRICE

CONTRO

TURKISH AIRLINES SPA in persona del legale rapp.te p.t. ,rapp.ta
e difesa Avv Mario farace come dagli atti.

“convenuta”

Oggetto: RISARCIMENTO DANNI.

Conclusioni delle parti: come da verbale del 21/01/14.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL GIUDICE DI PACE
COPPOLA dr. Catello

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice
premetteva che acquistava un biglietto aereo per il volo TK1879
Istanbul-Napoli del 11/09/11.

Che giunto all'aeroporto di Napoli Capodichino essa attrice
costatava che al momento del ritiro dei bagagli la valigia
imbarcata risultava smarrita.

Che essa attrice provvedeva denunciare l'accaduto presso l'ufficio competente in loco.

Che di tanto ne veniva resa edotta con racc.ar la Turkish airlines spa.

Che essa attrice per ovviare alla disponibilita' dei propri indumenti era costretta effettuare acquisti e per un importo di euro 1.145,00.

Che il bagaglio smarrito le veniva consegnato solo in data 14\09\11.

Che invito bonario per dirimere la questione rimaneva senza esito.

Citavano ,quindi essa convenuta dinanzi la Giustizia del GDP di Salerno e per l'udienza del 28\10\13.

Incardinatasi la lite si costituiva la convenuta Turkish Airlines spa' in persona del legale rapp.te p.t. con comparsa di costituzione e risposta alla quale si riportava chiedendone l'accoglimento.

Prodotta idonea documentazione,espletata attivita' istruttoria, ,precisate le conclusioni,la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata ed in tali limiti viene accolta.

La circostanza obiettiva relativa allo smarrimento ovvero al ritardo nella riconsegna della valigia,non è contestata dalle parti in causa e pero' questo giudicante non puo' equiparare lo smarrimento,ossia la mancata restituzione della valigia,dalla ritardata consegna onde sussiste pur sempre la responsabilita' del vettore nell'adempimento di tempestiva riconsegna del bagaglio

e, quindi, il suo onere al relativo risarcimento ove non provi che il ritardo sia stato determinato da forza maggiore, unica circostanza esimente di responsabilità'.

Sussistendo il fatto come riportato nell'atto introduttivo occorre determinare l'entità' del danno che non può essere accolto nella misura richiesta dal momento che i capi di abbigliamento acquistati vanno pur sempre ad arricchire il guardaroba dell'attrice.

Tenendo presente tale situazione stima equo determinare il danno in euro 600,00 con interessi dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in tale misura come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Salerno definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] contro Turkish Airlines spa in persona del rispettivo legale rapp.te p.t ed iscritta a RG n. 7864\13 di codesto Ufficio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, assorbita e reietta, così provvede:

1-Dichiara la responsabilità' della convenuta Turkish Airlines spa in persona del legale rapp.te p.t. nella produzione dell'evento dannoso ed in accoglimento della domanda attrice Condanna essa Convenuta, Turkish Airlines spa in persona del rispettivo legale rapp.te p.t. al pagamento, a titolo di risarcimento danni in favore dell'attrice e nella misura della somma di euro 600,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

2-Condanna essa convenuta in persona del rispettivo legale rapp.te p.t. alla rifusione delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in complessivi euro 550,00 di cui euro 50,00 per spese ed euro 500,00 per compensi oltre iva e cpa e con attribuzione al Proc.re dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Salerno il 23/02/2014

IL GIUDICE DI PACE

DI PACE
23/02/2014



FATO
27 FEB. 2014